

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.289

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (289)

*(articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 13, comma 2, e 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 30 marzo 2016*

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI  
RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 20 DELLA  
LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 2 e 4-bis;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e in particolare l'articolo 7-bis, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, ed in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera diplomatica, alle qualifiche dirigenziali nonché del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 3 ottobre 2013;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del .....

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....



Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente regolamento:

#### ART. 1

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 4, è soppresso il primo periodo;
- 2) al comma 5, la parola: "novantasei" è sostituita dalla seguente: "novanta";

b) all'articolo 4:

- 1) al comma 1, le parole: "*con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza*" sono sostituite dalle seguenti: "*; e promuove la cultura della legalità; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.*";
- 2) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "*Le funzioni di ispettore sono attribuite altresì al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4).*";

c) all'articolo 5:

- 1) al comma 4, lettera d), le parole: "l'Istituto diplomatico" sono sostituite dalle seguenti: "*la Direzione generale per le risorse e l'innovazione*";
- 2) al comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "*i) segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso.*";
- 3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "*5-bis. Nell'ambito della Direzione generale per il sistema Paese, opera l'Autorità nazionale – UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende ai compiti previsti dalla medesima legge e successive modificazioni.*";
- 4) al comma 7, alla lettera c), le parole: "*linguistica e scolastica*" sono soppresse;
- 5) il comma 8, è sostituito dal seguente:  
"8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti disciplinati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare:  
a) cura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti



*finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato, nonché al Fondo Europeo di Sviluppo; esercita le competenze attribuite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;*

- b) tratta le questioni relative all'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, avvalendosi, per la predisposizione della proposta di programmazione annuale al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, del contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e, per i profili finanziari, della società Cassa Depositi e Prestiti SpA;*
- c) propone all'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, i contributi volontari alle organizzazioni internazionali, e i crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125; propone all'approvazione del Ministro gli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della medesima legge;*
- d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;*
- e) cura la valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici;*
- f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la società Cassa Depositi e Prestiti SpA per le finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;*
- g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;*
- h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125;*
- i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.";*

6) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

*"8-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 ed in particolare per tutte le attività di natura tecnica la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.";*



7) al comma 9, lettera o), le parole: “, avvalendosi dell’Istituto diplomatico, che” sono sostituite dalla seguente: “e”;

d) all’articolo 8, comma 1, le parole: “inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici” sono sostituite dalle seguenti: “attinenti all’ambito di competenza del Ministero”;

e) dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

*“ART. 9-bis.  
(Funzioni attribuibili a dirigenti)*

*1. Al personale dirigente di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono attribuiti incarichi presso l’amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all’estero nel rispetto dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni:*

- a) otto unità di livello dirigenziale generale;*
- b) trentasette unità di livello dirigenziale non generale dell’area amministrativa;*
- c) otto unità di livello dirigenziale non generale dell’area della promozione culturale.*

*2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative:*

*a) direttore generale della direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni;*

*b) consiglieri ministeriali presso l’amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui:*

*1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto;*

*2) due con le funzioni di vice direttore generale / direttore centrale presso la direzione generale per le risorse e l’innovazione e la direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni;*

*3) uno con le funzioni di coordinatore dell’attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 1, comma 3;*

*4) uno con funzioni di ispettore presso l’ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero;*

*c) non più di tre posti funzione di capo di consolato generale;*

*d) non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all’estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su più Paesi.*

*3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b), sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:*



a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;

b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;

c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale;

d) non più di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali;

e) non più di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.

4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:

a) non più di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per il sistema Paese;

b) non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per il sistema Paese, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;

c) non più di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura.

5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarità degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti.

6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.”;

f) l'articolo 10, è abrogato;

g) l'articolo 11, è sostituito dal seguente:

**“ART. 11**

**(Dotazioni organiche)**

1. Restano ferme le disposizioni in materia di dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni.”.



## ART. 2

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54)*

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, le parole da: "e comunicare" fino alla fine del comma sono soppresse .

## ART. 3

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ART. 4

*(Abrogazioni)*

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, sono abrogati.

